

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DA FUMO

PREMESSA

Il Comune di Limbiate riconosce l'importanza di tutelare la salute pubblica contro i danni derivanti dal fumo attivo e passivo condividendo e applicando le normative nazionali e regionali nell'ambito dei propri uffici e strutture:

- attivando un'opera di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutto il personale dipendente;
- mediante l'esercizio dei propri poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni ad esso dipendenti, sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche in regime di concessione o di appalto ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati di cui all'articolo 51 della legge 3/2003;

ART. 1 - SCOPO E CONTENUTO DELLA DISCIPLINA

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e della circolare del Ministero della salute del 17/12/2004 e disciplina il divieto di fumo nei locali dell'amministrazione comunale.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza della presente disciplina gli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, nonché tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

ART. 3 - LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO

Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atrii, vani, scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dall'attività lavorativa espletata.

Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

E' fatto inoltre divieto di fumare negli autoveicoli di proprietà comunale, negli scuolabus (anche in assenza di bambini e assistenti), ed ogni altro mezzo di proprietà comunale e a fruizione comunale.

Il divieto di fumo nei locali sopra individuati si deve intendere permanente e deve essere rispettato anche in orari di non ricevimento del pubblico e dai singoli uffici o unità operative non aperte al pubblico.

Il divieto è esteso anche nei locali privati, ove si svolge un servizio per conto dell'amministrazione pubblica.

ART. 4 – PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO

I Responsabili dei Servizi con posizione organizzativa, preposti alle strutture amministrative e di servizio, sono tenuti ad apporre nei locali della struttura a cui sovrintendono e dove vige il divieto assoluto di fumo, appositi cartelli, come da modello allegato 1, su ogni piano in punti visibili ed

accessibili a tutti i lavoratori. Nei locali chiusi, successivi a quelli di accesso, si possono invece adottare cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”, come da modello allegato 2.

ART. 5 – PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO

Il Dirigente/Datore di lavoro, con atto formale, individua all'interno dei Servizi dell'Ente i dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento delle relative infrazioni. Per gli altri immobili gestiti dal Comune provvede il Responsabile di Servizio a cui l'immobile è affidato.

Compito dell'addetto è di effettuare controlli periodici (c.d. vigilanza attiva) nonché di ricevere le segnalazioni da parte di chiunque intenda attivare la procedura nei confronti dei trasgressori (c.d. vigilanza passiva).

In caso di mancato intervento dell'addetto o di sua assenza (temporanea) chiunque può chiedere l'intervento del personale della Polizia Locale, il quale potrà sanzionare solo se accerterà la violazione.

Nei locali privati, ove si svolge un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto sono coloro che gestiscono formalmente la struttura, cui spetta assicurare l'ordine all'interno dei locali.

ART. 6 – ACCERTAMENTO

In base ai chiarimenti contenuti nei punti 4 e 7 della circolare del Ministero della salute n. 4 del 17 dicembre 2004, l'addetto alla vigilanza è tenuto a richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto e, se questi non smette di fumare, accertare la violazione compilando il Verbale di accertamento infrazione allegato 3.

Il trasgressore dovrà essere reso edotto che a suo carico si procederà per l'inottemperanza della legge sul divieto di fumo, senza che venga rilasciata copia del verbale di accertamento. L'accertamento può essere effettuato solo dagli addetti alla vigilanza di cui all'art. 5.

I verbali di accertamento, redatti nelle forme di legge, saranno trasmessi dagli addetti preposti al Comando di polizia Locale che provvederà alla verbalizzazione, alla notifica, e curerà la conseguente procedura sanzionatoria seguente ai sensi della legge 689/81.

ART. 7 – SANZIONI

I trasgressori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative, previste dalla Legge 11.11.1975 n.584 così come modificata dalla Legge 28.12.2001 n. 448, del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 che sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, sono soggetti al pagamento di una sanzione da €. 200,00 a €. 2.000,00 fatti salvi successivi adeguamenti legislativi. Tale importo è raddoppiato laddove la violazione sia avvenuta nei locali ove

gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente funzionanti.

Si applica la disciplina di cui al Capo I, Sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I dipendenti dell'Amministrazione comunale che non osservino il divieto di fumo nei locali in cui è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, sono sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

ART. 8 – PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Le modalità di pagamento della sanzione sono allegate al verbale notificato.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Per consentire l'adozione delle misure organizzative previste dal presente regolamento, si dispone che la piena attuazione delle presenti disposizioni regolamentari sia differita al 1/02/2015

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Copia della presente disposizione sarà pubblicata nel sito web del Comune di Limbiate.